REGOLAMENTO (CE) N. 411/96 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 1996

recante modalità d'applicazione per quanto concerne i titoli d'importazione di avena di cui al codice NC 1004 00 00

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3093/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce le aliquote di dazio che devono essere applicate dalla Comunità, risultanti dai negoziati di cui all'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT, a seguito dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia all'Unione europea [1], in particolare l'articolo 5,

considerando che, in applicazione delle disposizioni dell'accordo concernente la conclusione dei negoziati tra la Comunità europea e l'Australia nel quadro dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT, la Comunità si è impegnata a fissare per ciascuna campagna di commercializzazione, a partire dal 1° gennaio 1996, un contingente tariffario di 21 000 tonnellate di avena di cui al codice NC 1004 00 00, con peso specifico minimo di 55 kg/hl, tenore massimo di umidità del 12 % e tenore massimo di chicchi estranei del 2 %, soggetto a un'aliquota di dazio di 89 ECU/t;

considerando che tali importazioni sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione; che è necessario precisare le condizioni per il rilascio di tali titoli;

considerando che, ai fini di una corretta gestione delle importazioni, è necessario istituire un sistema di cauzioni; che, dati i rischi di speculazione inerenti al sistema a motivo del dazio ridotto, la possibilità di effettuare importazioni va limitata ad operatori che abbiano costituito una cauzione in vista dell'importazione di avena, che provino di esercitare un'attività commerciale nel settore cerealicolo da almeno dodici mesi e che siano registrati nello Stato membro in cui viene presentata la domanda;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai fini dell'importazione, per campagna di commercializzazione, di 21 000 tonnellate di avena di cui al codice NC 1004 00 00, avente un peso specifico minimo di 55 kg/hl, un tenore massimo di umidità del 12 % e un tenore massimo di chicchi estranei del 2 %, con un'aliquota di dazio all'importazione fissata a 89 ECU/t ai sensi del regolamento (CE) n. 3093/95, è richiesto un titolo d'importazione il cui rilascio è disciplinato dal presente regolamento.

Tuttavia, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, il quantitativo da importare è di 10 500 tonnellate.

2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le norme del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione [2].

Articolo 2

1. Una domanda di titolo d'importazione inerente al quantitativo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è ammessa soltanto qualora corredata:

— della prova che il richiedente è una persona fisica o giuridica che da almeno dodici mesi esercita un'attività commerciale nel settore cerealicolo ed è registrato nello Stato membro in cui viene presentata la domanda;

— della prova che una cauzione di 5 ECU/t è stata depositata presso l'autorità competente dello Stato membro interessato a garanzia della buona fede del richiedente;

— di un impegno scritto del richiedente a depositare presso le autorità doganali dello Stato membro interessato, il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, a garanzia del buon fine dell'operazione di importazione, una cauzione di importo pari al dazio di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio [3], applicabile il giorno della presentazione della domanda, ridotto di 89 ECU.

2. Le domande di titolo d'importazione vengono depositate presso le autorità competenti dello Stato membro in questione il secondo lunedì lavorativo di ogni mese entro le ore 13.00 (ora di Bruxelles).

Tuttavia, le domande di titoli per l'importazione di avena del codice NC 1004 00 00 di qualità conforme alle disposizioni dell'articolo 1, depositate tra il 1° gennaio 1996 e l'entrata in vigore del presente regolamento, vengono considerate depositate nel quadro del presente regolamento. A tal fine, nei quindici giorni successivi a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione, a mezzo telex, telefax o telegramma, i quantitativi indicati nelle domande di titolo d'importazione di avena, di qualità

[1] GU n. L 334 del 30. 12. 1995, pag. 1.

[2] GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
[3] GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

conforme alle disposizioni dell'articolo 1, presentate nel corso di detto periodo. Nel caso in cui titoli d'importazione siano stati rilasciati nel periodo di cui sopra, gli Stati membri comunicano, entro lo stesso termine, i quantitativi per cui gli importatori possono dimostrare, mediante un contratto di acquisto o un certificato di qualità, che la qualità del prodotto importato o da importare è conforme alle disposizioni dell'articolo 1. Sulla base dei quantitativi così comunicati, la Commissione applica, ove del caso, le disposizioni previste al paragrafo 4, secondo comma.

Le domande di titolo non possono vertere su un quantitativo superiore a quello disponibile per l'importazione del prodotto in causa nel corso della campagna considerata.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a mezzo telex, telefax o telegramma, i quantitativi indicati nelle domande di titolo d'importazione, entro le 18.00 (ora di Bruxelles) del giorno in cui tali domande vengono presentate.

Questa informazione deve essere comunicata separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d'importazione per cereali.

4. Se i quantitativi cui si riferiscono le domande di titoli superano il saldo del contingente ancora disponibile per campagna, la Commissione fissa un coefficiente unico di riduzione dei quantitativi richiesti entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della presentazione delle domande. La domanda di titolo può essere ritirata entro il giorno lavorativo successivo alla data di fissazione del coefficiente di riduzione.

Nel caso in cui l'insieme dei quantitativi relativi alle domande di titoli d'importazione, presentate tra il 1° gennaio 1996 e l'entrata in vigore del presente regolamento, e ai titoli rilasciati nel corso dello stesso periodo, comunicati alla Commissione ai sensi del paragrafo 2, secondo comma, superi il quantitativo previsto all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, la Commissione applica un coefficiente di riduzione dei quantitativi su cui vertono tali domande e tali titoli. Nel caso di titoli già rilasciati, al quantitativo risultante si applica il dazio ridotto di cui all'articolo 1, e al saldo residuo, sino al quantitativo per cui il titolo era stato rilasciato, si applica il dazio all'importazione in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali.

5. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 4, i titoli vengono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno della presentazione della domanda.

6. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la durata di validità del titolo è calcolata a partire dal giorno del rilascio effettivo.

Articolo 3

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione [1], i titoli d'importazione sono validi a partire dal giorno del rilascio e fino al termine del terzo mese successivo a tale data.

[1] GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo immesso in libera pratica non può eccedere quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo viene iscritta la cifra «0».

2. Per il prodotto da importare con il beneficio dell'aliquota di dazio di cui all'articolo 1, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano:

— nella casella 8, il nome del paese d'origine del prodotto in causa;

— nella casella 20, una delle seguenti diciture:

 — Reglamento (CE) nº 411/96
 — Forordning (EF) nr. 411/96
 — Verordnung (EG) Nr. 411/96
 — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 411/96
 — Regulation (EC) No 411/96
 — Règlement (CE) nº 411/96
 — Regolamento (CE) n. 411/96
 — Verordening (EG) nr. 411/96
 — Regulamento (CE) nº 411/96
 — Asetus (EY) N:o 411/96
 — Förordning (EG) nr 411/96;

— nella casella 24, una delle seguenti diciture:

 — Derecho de 89 ecus/tonelada. Contingente arancelario de avena del código NC 1004 00 00
 — Told 89 ECU/ton, toldkontingent for havre henhørende under KN-kode 1004 00 00
 — Zollsatz 89 ECU/t. Zollkontingent für Hafer des KN-Codes 1004 00 00
 — Δασμός 89 Ecu/τόνο. Δασμολογική ποσόστωση βρώμης του κωδικού ΣΟ 1004 00 00
 — Duty rate ECU 89/t. Tariff quota for oats falling within CN code 1004 00 00
 — Taux de droit 89 écus/t. Contingent tarifaire d'avoine du code NC 1004 00 00
 — Aliquota del dazio: 89 ECU/t. Contingente tariffario di avena del codice NC 1004 00 00
 — Invoerrecht van 89 ecu per ton. Tariefcontingent voor haver van GN-code 1004 00 00
 — Taxa de direito 89 ECU/tonelada. Contingente pautal de aveia do código NC 1004 00 00
 — Tulli 89 ecua/t. CN-koodiin 1004 00 00 kuuluvan kauran kiintiö
 — Tullsats 89 ecu/ton. Tullkvot för havre som omfattas av KN-nummer 1004 00 00.

Il titolo obbliga a importare dal paese indicato nella casella 8.

Articolo 5

1. La cauzione a garanzia della buona fede di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino è svincolata al momento del rilascio del titolo.

2. La cauzione a garanzia dell'importazione, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino, è svincolata non appena è prodotta la prova che i quantitativi importati entro il termine di validità del titolo d'importazione soddisfino le condizioni di qualità prescritte.

3. La prova di cui al paragrafo 2 deve essere fornita dall'organismo responsabile del controllo nello Stato membro d'importazione.

4. L'autorità doganale dello Stato membro d'importazione preleva separatamente, e conserva per almeno sei mesi per conto della Commissione, campioni rappresentativi all'atto dell'immissione in libera pratica nella Comunità.

5. Le spese relative ai controlli e quelle inerenti ai campioni sono a carico del titolare del titolo d'importazione.

6. I metodi di riferimento per il controllo di cui al paragrafo 2 per la determinazione della qualità dell'avena importata sono quelli descritti nel regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione [1].

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a partire dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 178 del 5. 7. 1984, pag. 22.